



Ufficio di presidenza

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 14 MARZO 2021, N. 22

OGGETTO: *Misure organizzative di prevenzione e protezione al rischio di esposizione a COVID-19. Modifica alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 15 gennaio 2021, n. 6 e successive modifiche.*

Schema di deliberazione -----, n. ----

Verbale n. 4

Componenti:			Presente	Assente	Votazione
Presidente	Mauro	BUSCHINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Devid	PORRELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliera Segretaria	Michela	DI BIASE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliere Segretario	Daniele	GIANNINI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci

L'Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute in modalità telematica dell'Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio regionale. Revoca deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51);

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021 (Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), con la quale, da ultimo, è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 2 marzo 2021 n. 52 - S.O. n. 17;

VISTO il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena);

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 (Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale serie generale n. 62, del 13 marzo 2021 che, all'articolo 1 prevede per la Regione Lazio l'applicazione, per un periodo di quindici giorni, delle misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021; VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 15 gennaio 2021, n. 6 (Misure organizzative di prevenzione e protezione al rischio di esposizione a COVID-19. Atto d'indirizzo) e successive modifiche;

PRESO ATTO che l'articolo 48 del citato d.p.c.m. 2 marzo 2021 in caso di collocazione della Regione in zona rossa prevede che i datori di lavoro pubblici limitino la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza e che il personale non in presenza presti la propria attività lavorativa in modalità agile;

RITENUTO altresì, al fine di limitare la diffusione del virus COVID 19, necessario prevedere la sospensione delle visite di delegazioni, di rappresentanze di cittadini o di lavoratori, sindacati, di comitati o associazioni, di cittadini che intendono incontrare l'Ufficio di presidenza, i consiglieri o gli organismi di raccordo istituzionale, di controllo, di garanzia e di consultazione istituito presso il Consiglio regionale;

VISTO l'articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di apportare alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 15 gennaio 2021, n. 6 le seguenti modifiche:
 - a) al numero 5), della lettera a) del punto 1 del dispositivo sono soppresse le seguenti parole: “, fatta salva la facoltà, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contenimento della diffusione del virus COVID-19, per ciascun consigliere di ricevere, nel limite massimo giornaliero di 3, un visitatore per volta;”;
 - b) la lettera h) del punto 1 del dispositivo è sostituita dalla seguente: “limitazione della presenza dei dipendenti presso gli uffici del Consiglio regionale alle sole attività indifferibili da rendere in presenza, così come individuate dalla Segretaria generale e dai direttori dei servizi, per quanto riguarda le strutture amministrativo-gestionali e, con riferimento al personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione di cui ai capi II e III del Titolo II del Regolamento di organizzazione, svolgimento dell'attività in modalità agile, salvo diversa disposizione dei responsabili delle rispettive strutture per specifiche e indifferibili esigenze;
2. di stabilire che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla Segretaria generale e ai direttori dei servizi;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sull'intranet del Consiglio regionale stesso.

LA SEGRETARIA
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE
F.to Mauro Buschini